

Proposta di legge

Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana

Indice

Preambolo

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Modalità di concessione dei contributi

Art. 4 Domande di concessione.

Art. 5 Erogazione del contributo e relazione.

Art. 6 Norma finanziaria

Art. 7 Abrogazioni

Art. 8 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b), m), o), q) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. Gli interventi realizzati in attuazione della l.r. 76/2016 si sono rivelati efficaci sotto il profilo degli effetti propulsori generati.

2. L'efficacia riscontrata ha indotto, in presenza di risorse a ciò disponibili, a consolidare l'azione di sostegno e valorizzazione effettuando, tuttavia, una revisione del contesto dei beneficiari rispetto alle previsioni della lr 76/2016, nel senso di escludere settori che risultano destinatari di altri finanziamenti ed estendendo invece gl'interventi ad ambiti non precedentemente contemplati dalle disposizioni legislative.

3. In particolare i settori di maggiore interesse e che appaiono necessitare di sostegno risultano essere le associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché i centri commerciali naturali.

4. Si tratta infatti di soggetti che non sono stati destinatari di benefici da parte della Giunta regionale che, nell'agosto 2017, ha invece disposto l'erogazione di sostegni economici per un importo pari a euro 210.000,00, ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel quadro dei soggetti beneficiari degli interventi della lr 76/2016.

5. Per gli interventi in favore delle associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni del carnevale e per i centri commerciali naturali la presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00 euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.

6. Appare inoltre rilevante l'effetto di qualificazione e valorizzazione del tessuto culturale e dunque identitario della Regione Toscana derivante da realtà territoriali organizzate operanti per la promozione e valorizzazione di figure letterarie del territorio toscano e della loro opera. Allo scopo di dare sostegno e continuità a tali realtà si è ritenuto di annoverarle tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge stanziando a tal fine l'importo di 20.000,00 euro derivante dall'avanzo di amministrazione, limitando l'ammontare di ciascun contributo all'importo massimo di 5000,00 euro.

7. La necessità di porre in essere celermente le procedure di attuazione della presente legge per l'anno 2019, rende opportuno prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge.

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il Consiglio regionale della Toscana, quale organo rappresentativo della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, persegue politiche di valorizzazione e sostegno delle tradizioni e dell'identità culturale del territorio regionale.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Consiglio regionale concede contributi alle seguenti categorie di soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 5/2012 ;

b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

c) centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;

d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio in modo continuativo nell'arco dell'anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera.

Art. 3

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del dirigente competente.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 43.000,00, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) i contributi sono concessi, con la procedura del comma 2, per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5000,00.
4. L'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 4

Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, contiene l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.

3. Alla domanda è allegata, a pena d'irricevibilità, la seguente documentazione:

- a) lo statuto e l'atto costitutivo per i soggetti diversi dai comuni;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): dichiarazione d'iscrizione nell'elenco regionale alla data di presentazione della domanda;
- c) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
- d) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l'impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari;
- e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con caratteristiche consolidate ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;
- f) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d):
 - 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - 2) relazione illustrativa dell'attività di cui al punto 1).

4 Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo a ciascun beneficiario avente diritto avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
3. Entro il termine di 180 giorni dal giorno di erogazione dei contributi i soggetti beneficiari presentano una relazione sull'impiego delle somme ricevute.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), si fa fronte, per l'esercizio 2019, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 – 2021 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 129.000,00.

2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), si fa fronte per l'esercizio 2019, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 20.000,00.

Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 "Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali".

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)